RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

SOCIETA' E CONTRATTI

di FABIO SARTORI

Confine patrimoniale dei debiti della società estinta

Il riparto non condiziona la successione nel rapporto, ma può determinare la misura della responsabilità e la concreta utilità dell'azione del Fisco. Lo confermano le Sezioni Unite e la più recente giurisprudenza di merito.

La cancellazione della società dal Registro delle Imprese, pur determinando la cessazione della sua soggettività giuridica, **non comporta il venir meno delle obbligazioni tributarie rimaste insoddisfatte.** I rapporti debitori pendenti possono, infatti, trasferirsi ai soci attraverso un peculiare meccanismo successorio, anche in assenza di riparti dell'attivo di liquidazione. Tale fenomeno impone, tuttavia, di **mantenere separati il subentro nella posizione debitoria dell'ente e l'effettiva responsabilità patrimoniale degli ex soci.** Quest'ultima non deriva di per sé dalla successione e richiede la verifica delle attribuzioni patrimoniali ricevute e dei limiti fissati dalla disciplina civilistica e tributaria.

La Corte di Cassazione, con la **sentenza delle Sezioni Unite 12.02.2025, n. 3625,** ha chiarito che la legittimazione passiva del socio deriva dalla successione nei rapporti della società estinta, indipendentemente dalla percezione di somme in sede di liquidazione. Tale circostanza rileva, invece, ai fini dell'interesse ad agire del creditore e della delimitazione della responsabilità patrimoniale. Qualora il socio contesti l'avvenuta percezione di somme, grava, infatti, sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di dimostrare le attribuzioni patrimoniali poste a fondamento della pretesa. L'assenza di riparti formalmente discendenti dal bilancio finale non assume, peraltro, valore dirimente, potendo ben rilevare consistenze o diritti trasferiti ai soci, estranei alle risultanze contabili della liquidazione, oppure altri elementi idonei a giustificare l'interesse all'accertamento.
L'art. 2495, c. 3 c.c. consente ai creditori della società estinta di agire nei confronti degli ex soci, limitandone la responsabilità alle somme effettivamente riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione. In materia tributaria, a tale meccanismo successorio si affianca la responsabilità prevista dall'art. 36 D.P.R. 602/1973, che riguarda le somme e i beni sociali attribuiti ai soci prima o durante la liquidazione, entro il valore ricevuto. Come chiarito dalla pronuncia della **Cassazione n. 22415/2026,** mentre la prima fattispecie deriva dalla successione nei debiti della società cancellata, la seconda richiede uno specifico accertamento delle attribuzioni patrimoniali, mediante un autonomo atto motivato notificato al socio.
La Cassazione, con la sentenza n. 5986/2026, inoltre, ha precisato che le sanzioni tributarie irrogate alla società estinta non si trasmettono ai soci, in ossequio al principio di personalità della responsabilità sanzionatoria. Tale regola presuppone, tuttavia, un'effettiva autonomia giuridica tra società e soci, potendo essere esclusa nelle ipotesi in cui lo schermo societario sia stato abusivamente utilizzato per sottrarsi agli obblighi tributari.
Sulla questione in commento si è espressa la sentenza della **Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano 25.02.2026, n. 803,** che ha esaminato la responsabilità tributaria conseguente alla cancellazione di una società il cui bilancio finale non evidenziava riparti ai soci. Il Collegio ha confermato che l'estinzione dell'ente non determina il venir meno delle obbligazioni fiscali, valorizzando il meccanismo successorio e la possibile rilevanza di assegnazioni extracontabili. La pronuncia evidenzia la necessità di distinguere la permanenza del debito dalla concreta responsabilità patrimoniale del socio. La mancata distribuzione dell'attivo non esclude la successione nel rapporto tributario, ma l'eventuale attribuzione di beni o somme deve essere adeguatamente comprovata.

Sul piano operativo, l'accertamento della responsabilità richiede pertanto una **verifica sostanziale dei flussi finanziari, delle attribuzioni patrimoniali e delle operazioni societarie successive.** La cancellazione segna la cessazione dell'ente, ma è la prova delle utilità effettivamente acquisite a delimitare il patrimonio sul quale può legittimamente incidere la pretesa erariale.

Riproduzione vietata - giovedì 26 novembre 2026